

N. R.G. 483/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. r.g. **483/2012** promossa da:

██████████, rappresentata e difesa, dall'Avv.to G. Rinaldi, presso il cui studio legale è
elettivamente domiciliata in Via Tripoli, 13, Biella

Ricorrente

Che ha chiesto:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla L. 312/80, art. 53;
- condannare la resistente al pagamento di €. 961,27 a titolo di differenze retributive;
- con vittoria di spese, onorari e diritti di procuratore.

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal Reggente dell'Ufficio Scolastico di Alessandria
ai sensi dell'art. 417 bis co.1 cpc**

Convenuto

Che ha chiesto:

- respingere le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 4.5.2012 la ricorrente ha allegato e dedotto di essere stata assunta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con reiterati contratti a tempo determinato.

Non è stato contestato dal MIUR che la ricorrente abbia stipulato i contratti a termine per la durata indicata in ricorso, al quale sono uniti i certificati di servizio e le copie fotostatiche dei contratti.

Neppure è contestato che la ricorrente abbia mantenuto il livello stipendiale d'ingresso.

La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53 comma 5 L-312/80 e di condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive.

Parte resistente ha opposto che non è possibile applicare alla ricorrente, per il periodo anteriore all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, la normativa riguardante la progressione economica prevista per il personale a tempo indeterminato né l'applicazione degli scatti biennali.

Le argomentazioni svolte dalla Amministrazione convenuta possono ritenersi da quanto osservato dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 45/2012.

In particolare la Corte ha osservato:

“ L'art. 53 della legge 312/80, intitolato “Personale non di ruolo”, è espressamente richiamato sia dall'art.142 CCNL COMPARTO SCUOLA 2002 -2005, sia dall'art. 146 CCNN 2006-2009, l'uno e l'altro intitolati “Normativa vigente e disapplicazioni”.

Recita l'art. 142:

“ 1) in applicazione dell'art. 69 comma 1 del d.lgs 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13.1.1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

.....

.....

f)la seguente normativa:

.....

.....

5) art.53 L.312/80 e art.3 commi 6 e 7 del DPR 399/1988 (docenti di religione).

2) *Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi*".

Il testo del corrispondente art.146 del successivo CCNL contiene nuovamente, tra le "norme che continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", alla lettera g) n.5, l'art.53 legge 312/80, mentre, rispetto all'art.142 del precedente CCNL, non sono più replicate le parole "e art.3 commi 6 e 7 del DPR 399/1988 (docenti di religione)".

Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, l'art. 53 dunque, oltre a non essere stato mai fatto oggetto di interventi abrogativi, risulta richiamato espressamente come norma applicabile al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo.

Costituisce dato pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della legge 312/1980, la disciplina per la copertura dei posti vacanti era contenuta nell'art.3 della legge 160/1955 che ne precisava le caratteristiche e che attribuiva agli insegnanti a ciò destinati la denominazione di "incaricati", stabilendo la durata annuale dell'incarico, "confermato su domanda", disciplina successivamente integrata dalla legge 282/1969 che all'art.1 recitava: "1. Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti e a tutte le altre ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto a tempo indeterminato secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico".

L'art.7 della legge 831/1961 stabiliva che " gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive".

Dal tenore della richiamata normativa si evince che gli aumenti periodici stipendiali vennero riconosciuti nel 1961, precedentemente alla stabilizzazione del rapporto, e che l'assunzione a tempo indeterminato a far tempo dal 1969 non era limitata agli incarichi su posti vacanti, ma anche a quelli conferiti per posti non vacanti, ma di fatto disponibili per l'intero anno scolastico.

La questione che dunque si pone, una volta abrogata la categoria dei docenti "incaricati" dal decreto legge 281/81, convertito con modificazioni in legge 392/81, è quella dell'ambito di applicazione del

terzo comma dell'art.53 legge 312/80 la cui attuale vigenza è resa indiscutibile dal ribadito espresso richiamo ad opera della contrattazione collettiva.

Va subito detto che la tesi dell'inapplicabilità tout court della norma, sostenuta dal Ministero appellante, fondata sull'affermato insuperabile ostacolo costituito dall'essere la previsione esclusivamente riferita al personale docente non di ruolo a tempo indeterminato, in linea con la sentenza n.2163/2000 del Consiglio di Stato (pag. 6 comparsa di costituzione), si presenta scarsamente convincente, sia perché non dà conto del fatto che gli incrementi stipendiali in favore del personale docente incaricato furono previsti dalla legge 831/61, e dunque precedentemente alla loro assunzione a tempo indeterminato disposta dalla legge 282/69, sia perché, in caso di suo accoglimento, non sarebbe individuabile la ragione della scelta delle parti sociali di inserire integralmente l'art.53 tra le specifiche disposizioni elencate sub f) (art.142) e sub g) (art.146), pur nella pacifica attuale soppressione della categoria dei docenti "incaricati".

Come acutamente sottolineato dal giudice di prime cure, sulla base della vigente normativa, contenuta nella legge 124/99, tra insegnanti di ruolo e insegnanti supplenti (distinti nelle tre categorie elencate ai commi 1, 2 e 3 dell'art.4), tertium non datur, e pertanto necessariamente l'ambito di applicazione dell'art.53 - salvo svuotare di significato la previsione dei CCNL - va ricercato in figure e posizioni che siano sovrapponibili o equiparabili a quelle dei vecchi "incaricati", tenuto conto che, a mente della norma de qua, sono "escluse in ogni caso le supplenze".

Ad avviso della Corte, tale sovrapposizione si ritrova nelle figure e posizioni descritte dai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge 124/99.

Il testo dell'art.4, intitolato "Supplenze", è il seguente:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. *Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.*

Va in primo luogo osservato che, ai fini dell’equiparazione degli attuali “supplenti” con i vecchi “incaricati” la copertura di posti “vacanti” o “ non vacanti” non costituisce in sé una preclusione, atteso il tenore del secondo comma dell’art.1 della legge 282/1969 sopra riportato.

In secondo luogo, posto che il comma 2 dell’art.4 prevede il conferimento di supplenze “per posti non vacanti,di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico”, viene in rilievo la nozione di “anno scolastico”, per la quale è intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta al comma 14 dell’art.11 della medesima legge 124/1999, che recita: ”il comma 1 dell’art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Dalla lettura della menzionata attuale normativa ritiene la Corte, in ciò discostandosi dalla sentenza impugnata, che per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% (pacifico essendo che l’art. 53, avendo “ricalcato” il vecchio art. 7 della legge 831/1961, fa riferimento al “biennio di insegnamento prestato”), deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell’incarico fino al 31 agosto, secondo un’interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni, perché la discriminazione per l’attribuzione o meno dello scatto si baserebbe esclusivamente su un periodo che va dal 30 giugno in cui terminano le attività didattiche (che, nelle supplenze ex art. 4 2 comma comportano anche la partecipazione alle operazioni di scrutinio finale, espressamente richiamate dal comma 14 dell’art. 11 sopra citato) al 31 agosto, e dunque proprio quello in cui l’attività di insegnamento non viene in concreto svolta.

Così interpretata la portata dell’art. 53 legge 312/80,va ancora osservato che non è fondata la tesi della sua riferibilità ai soli docenti di religione affermata dal Ministero in primo grado, peraltro non supportata da altra motivazione se non che la precisazione compiuta dall’art. 142 CCNL “non è e non può essere casuale”, comunque non riproposta nel presente grado.

Oltre al valore letterale da attribuirsi alla congiunzione “e” apposta tra l’art. 53 e l’art. 3 del DPR 399/88 nel testo di cui al n.5 lett.f) dell’art.142, sul punto non possono che richiamarsi le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure (in linea con altre pronunce del Tribunale, nei proc. RG 3121/10 in causa Balzano /MIUR e 8505/10 in causa Capasso/MIUR) circa la specificità delle disposizioni dettate all’art. 3 commi 6 e 7 del DPR 399/88 per i docenti di religione individuati con riferimento all’ultimo comma dell’art.53 e circa l’inutilità che avrebbe avuto il richiamo compiuto

dall'art. 142 CCNL all'intero articolo e non già al solo ultimo comma, se si fosse inteso circoscrivere l'attribuzione della disciplina ai soli docenti di religione, a tacere del fatto che un'interpretazione così restrittivamente intesa si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio di dubbia legittimità costituzionale e che comunque la stessa può definitivamente dirsi impraticabile alla luce dell'art. 146 CCNL vigente, che richiama senza aggiunte di sorta l'art. 53 legge 312/80.

Non ritiene il Collegio necessario in questa sede approfondire le questioni collegate al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, richiamato soltanto in via marginale dalla sentenza impugnata con riguardo al profilo delle reclamate differenze retributive, tenuto conto che, non soltanto nella comparsa di costituzione in primo grado il Ministero non lo ha trattato con riguardo all'art. 53, ritenendolo ricollegato soltanto alle questioni attinenti il profilo risarcitorio conseguente al denunciato abuso della reiterazione dei contratti, ma che, nella presente comparsa di costituzione, non ha in alcun modo toccato l'argomento.

Non pare in ogni caso inutile sottolineare che sono condivisibili le concise considerazioni svolte dal giudice di prime cure sull'insussistenza di ragioni oggettive per giustificare la disparità di trattamento, sulla base dei principi riaffermati dalla Corte di Giustizia con riguardo alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro trasfuso nella direttiva 1999/70 CE, segnatamente sull'irrilevanza della qualificazione "di ruolo" o meno, di un dato rapporto di impiego, in base all'ordinamento interno, nonché sulla necessità che tale disparità trovi giustificazione in elementi precisi e concreti idonei ad individuare, nell'ambito di un dato rapporto di lavoro, per il particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, in cosa le predette ragioni oggettive consistano, al fine di verificare se la disparità risponda ad una reale necessità per conseguire l'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale (Corte di Giustizia CE 23.4.2009 nei procedimenti riuniti C 378/07 e 380/07 e 22.4.2010 nel procedimento C486).

Nel caso di specie non è infatti dato ravvisare ragioni attinenti alla natura delle prestazioni, che presentano omogeneità e identità di contenuti, sia per i docenti di ruolo, sia per i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, come si ricava agevolmente dalla lettura degli artt.24 e 25 CCNL 2002 - 2005, che richiamano i contratti collettivi precedenti, e 26 CCNL 2006 - 2009, sulla "funzione docente" e sul "profilo professionale docente", riferiti sia al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a quello a tempo determinato.

Per tutte le suesposte considerazioni va riconosciuto il diritto all'incremento del 2,50% per ogni biennio (nella sua accezione di due anni consecutivi) di insegnamento ai docenti che abbiano prestato supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 legge 124/99."

Il ricorso è, dunque, fondato.

La mancata contestazione dei conteggi depositati dal difensore della ricorrente comporta l'accoglimento della domanda per l'importo di € 961,27, oltre accessori di legge.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica

In funzione di giudice per le controversie da trattarsi con il rito del lavoro

visti gli artt. 429 e ss c.p.c.,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

dichiara tenuto e condanna il MIUR a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 961,27 oltre accessori di legge.

Dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in € 1.000 oltre accessori.

Alessandria, 20.3 .2013.

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Lippi